

Allagato sub A) alla delibera di C.C. n. 27 del 29.07.2016

**SCHEMA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000
PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI
COMUNI "PRATIARCATI"**

L'anno 2016 (duemilasedici), addì _____ (_____) del mese di _____

TRA

Il sig. _____, nato il _____ a _____(____), il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" - con sede in 35020 Albignasego, via Roma 224, codice fiscale 92214260280, domiciliato per la qualifica presso la sede dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati", il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio n. __ del_____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

E

Il sig. _____ nato il _____ a _____ il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza del Comune di _____ con sede in _____, via _____ n. _____ codice fiscale _____ domiciliato per la carica presso _____, il quale dichiara di intervenire in nome e per conto e nell'interesse del Comune di _____ che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio n. __ del_____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente Convenzione;

PREMESSO CHE:

- il Titolo II, capo V del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la Direttiva 2004/18 CE definisce il modello della centrale unica di committenza e rimette la scelta di prevedere tali soggetti agli Stati membri;

- l'art. 37, commi 1-4, del D.Lgs. 50/2016 dispone che:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- attraverso lo strumento della centrale di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;

- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;

- Con Deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni "Pratiarcati" n. ___ del___ e con Deliberazione di Consiglio Comunale di _____ è stata approvata la seguente sottoscrivenda convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione, redatta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, ha ad oggetto l'adesione del COMUNE DI _____ alla Centrale Unica di Committenza istituita dall'Unione dei Comuni "Pratiarcati" ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 3 - Ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza ed attività escluse

1. L'esercizio associato riguarda tutte le procedure di gara da espletare per l'affidamento di beni, servizi e lavori ad esclusione delle seguenti fattispecie:
 - a) le procedure che hanno per oggetto i lavori di urgenza e di somma urgenza;
 - b) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 - c) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico gestito da altro soggetto aggregatore di riferimento di cui all'art. 37 D.Lgs. 50/2016;
 - d) le convenzioni e gli accordi quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).
2. Sono escluse dall'esercizio associato le procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, per le quali è consentito dalla legge procedere autonomamente ai suddetti acquisti.

Art. 4 - Attività della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza in funzione di stazione appaltante espleta le seguenti attività:
 - a) Fornisce assistenza e consulenza agli Enti convenzionati nella predisposizione della documentazione di gara di loro competenza, collaborando in particolare alla redazione dei capitolati;
 - b) Verifica la completezza della documentazione trasmessa dal singolo Comune ai fini dell'indizione della procedura di gara; richiede, ove necessario, le dovute integrazioni o modifiche con conseguente sospensione del termine di cui all'art.6, comma 5, sino alla ricezione della documentazione integrativa o sostitutiva;
 - c) Redige gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare, la lettera di invito ecc. e approva gli stessi con apposita determinazione;
 - d) Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di gara in tutte le sue fasi ivi compresi gli obblighi:
 1. di pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente;
 2. di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 3. di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di

- capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente con la collaborazione del RUP;
4. nomina della commissione di gara;
 5. verbalizza le sedute di gara sia pubbliche che segrete;
 6. cura l'accesso agli atti di gara;
 7. approva le risultanze di gara e provvede all'aggiudicazione definitiva;
 8. trasmette al Comune interessato il provvedimento di aggiudicazione definitiva ai fini dell'assunzione del competente impegno di spesa;
 9. acquisisce, se richiesto, i documenti necessari per la stipulazione del contratto e ne controlla la correttezza inviandoli, successivamente, all'ente aderente tenuto alla stipulazione;
 10. collabora con il Comune interessato, su richiesta dello stesso, nella fase della stipulazione del contratto, con particolare riferimento alla registrazione telematica dei contratti;
 11. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione, favorendo nel contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa;
- e) Assiste negli eventuali contenziosi e opposizioni insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Art. 5 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione sopra indicati, restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente sia la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetto, ecc), sia la fase che segue (quali adozione della determinazione di approvazione dell'aggiudicazione definitiva e conseguente assunzione dell'impegno di spesa, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità, collaudo), salvo espresse, concordate deroghe;
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente aderente:
 - a) la nomina del RUP ex art.10 del D.Lgs n.163/2006;
 - b) le attività di programmazione dei lavori, forniture e servizi da realizzare;
 - c) la redazione, validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, indicazione dei criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; l'indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati ecc.
 - d) l'adozione della determinazione a contrattare;
 - e) la trasmissione dei progetti degli interventi in originale o copia conforme nonché in

formato PDF, ai fini della pubblicazione nel profilo della Centrale di Committenza;

- f) l'approvazione dell'elenco ditte da invitare alle procedure negoziate; al fine di garantire la segretezza degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire attraverso modalità atte a garantire la segretezza del contenuto della comunicazione;
 - g) l'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva con conseguente assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario definitivo ai sensi dell'art.183, comma 3, D.Lgs.267/2000;
 - h) la comunicazione del provvedimento di adesione ai Protocolli di legalità da citare nei bandi o lettere invito;
 - i) la stipula del contratto;
 - j) l'affidamento dell'incarico per le varie fasi di progettazione, coordinamento sicurezza, validazione del progetto, direzione dei lavori e collaudo statico e tecnico - amministrativo delle opere, fatte salve le competenze della Centrale Unica di Committenza nel curare le procedure di affidamento dei suddetti servizi a soggetti esterni agli enti aderenti, nelle modalità previste negli articoli precedenti della presente convenzione;
 - k) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
 - l) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dalla normativa vigente, nonché l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui alla legge 190/2012;
 - m) ogni altra, ulteriore e diversa attività non compresa nei compiti della Centrale Unica di Committenza ai sensi della presente convenzione.
3. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali consulenti esperti esterni che la Centrale Unica di Committenza ritenesse necessario inserire nella commissione di gare, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dai singoli Enti aderenti.
4. Ogni singolo Ente aderente si impegna a:
- a) sottoscrivere il contratto con le ditte che risultano aggiudicatarie;
 - b) provvedere direttamente al pagamento dell'importo dell'appalto alla ditta aggiudicataria con le modalità ed i termini stabiliti dal contratto.
5. L'Ente convenzionato si impegna a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza, secondo il principio di rotazione ed in base alle specifiche professionalità, i propri dipendenti, affinché gli stessi ricoprano il ruolo di Presidente\componente delle commissioni aggiudicatrici delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che siano esperite dalla Centrale Unica di Committenza per conto degli Enti aderenti.
6. L'Ente convenzionato si impegna a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza il personale necessario per l'espletamento degli adempimenti delle procedure di gara.

Art. 6 - Funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. Le attività della Centrale Unica di Committenza sono programmate sulla base dei piani di attività che gli Enti convenzionati individuano per i singoli anni di riferimento.
2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha il compito di esercitare tutte le funzioni gestionali e provvedimentali di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle attività di competenza della Centrale Unica e di coordinare e promuovere il regolare e spedito svolgimento delle procedure gestite dalla Centrale medesima, avvalendosi di volta in volta della collaborazione dei R.U.P. individuati dagli Enti aderenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett.a).
3. I singoli Enti aderenti inviano, anche mediante posta elettronica ordinaria, alla Centrale Unica di Committenza apposita richiesta di indizione della procedura di gara allegando: elaborati di progetto con relativo provvedimento di approvazione e determinazione a contrattare e quant'altro necessario per avviare la procedura.
4. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione in arrivo delle richieste alla Centrale Unica di Committenza, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le amministrazioni interessate sulla base di oggettive urgenze.
5. La Centrale Unica di Committenza è tenuta ad attivare la procedura di gara, con l'adozione della determinazione di approvazione della documentazione amministrativa della procedura di gara, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Compilate le procedure di competenza, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente interessato, unitamente al verbale, alla determina di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;
7. La Centrale Unica di Committenza predispose tutti gli atti in maniera tale da perseguire lo scopo di concludere il procedimento entro tempi conformi alle esigenze rappresentate.
8. Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza vincola l'Ente convenzionato alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

Art. 7 - Compiti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza:
 - a) svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le procedure;
 - b) organizza e sovrintendere le attività cui è preposto;
 - c) adotta tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni attribuite all'ufficio;
 - d) predispose la documentazione di gara;
 - e) ricopre di regola il ruolo di Autorità che Presiede la Commissione/Seggio di gara, salvo quando trova applicazione il comma 5 dell'art. 5 della presente convenzione;
 - f) consente il monitoraggio delle proprie attività agli Enti aderenti;
 - g) svolge ogni altra attività allo stesso attribuita dalla presente convenzione;

- h) viene coadiuvato dal Responsabile del Procedimento, così come individuato dall'Ente interessato con determina a contrarre, per tutto il tempo necessario all'espletamento della gara.

Art. 8 - Aggregazione della domanda

1. Gli Enti aderenti possono effettuare per il tramite della Centrale unica di Committenza l'acquisizione di beni, servizi e lavori in modo coordinato al fine di pervenire ad affidamenti cumulativi dei fabbisogni delle singole Amministrazioni, previa programmazione condivisa degli interventi.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Centrale unica di Committenza potrà anche procedere allo svolgimento della procedura di gara mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
3. Negli atti di gara sarà prevista la quota riferibile a ciascuna Amministrazione che darà luogo alla stipula dei singoli contratti secondo le quote stesse applicate all'importo dell'esito di gara.
4. Per attivare le funzioni di soggetto aggregatore della domanda per l'acquisto di forniture e servizi, gli enti aderenti devono far pervenire, possibilmente, entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio di previsione, il programma degli acquisti di beni e servizi al fine di consentire una corretta e proficua programmazione e gestione delle gare.
5. La Centrale Unica di Committenza, previo accertamento dei bisogni omogenei degli enti convenzionati, provvederà ad esperire le procedure di affidamento agendo come soggetto capofila, acquisendo un CIG principale al quale il Comune potrà agganciare il CIG derivato.
6. Negli atti di gara viene indicato che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

Art. 9 - Costi del Servizio e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. L'ente aderente si impegna a versare entro e non oltre il 30 giorni dalla richiesta con allegata nota spese i seguenti importi dovuti a titolo di rimborso:
 - a) i costi relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate, al pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
 - b) nel caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i costi relativi ai compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che sia necessario inserire nella Commissione giudicatrice in quanto la specifica professionalità richiesta sia assente negli organici degli Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza;
2. Per quanto riguarda i costi generali di funzionamento, verranno quantificate le ore di lavoro impiegate per lo svolgimento di ciascuna delle procedure espletate dalla Centrale Unica di Committenza. L'ente aderente si impegna al rimborso dei costi generali annualmente in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione predisposta dalla Centrale Unica di Committenza entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 10 - Patto di integrità

1. Gli Enti sottoscrittori la presente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente si impegna a segnalare all'Unione dei Comuni "Pratiarcati" qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 11 - Durata

1. La presente convenzione ha durata biennale dalla data della sua stipulazione.
2. Viene riconosciuta la facoltà in capo agli Enti sottoscrittori di recedere dalla presente convenzione. Il recesso, formalmente manifestato a mezzo comunicazione pec all'indirizzo _____, va comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni, fatta salva la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

Art. 12 - Contenzioso

1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione si richiama la competenza del Foro Patavino ovvero del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 13 - Registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Unione dei Comuni "Pratiarcati"

Per il Comune di _____
